



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
Associazione Italiana Arbitri

Roma, 10 gennaio 2013

Prot. 0500/MN

Ai Signori:

- Presidenti C.R.A. e C.P.A.
- Presidenti Sezioni
- Rappresentanti A.I.A. presso Giudici Sportivi e Commissioni Disciplina FIGC
- Responsabile Commissione A.I.A. Esperti Legali

Loro Sedi

Oggetto: Disposizioni in materia di violenza agli ufficiali di gara.

Si richiama, ancora una volta, l'attenzione degli organi direttivi della ns. Associazione sulla tematica della violenza agli ufficiali di gara al fine di precisare le quattro aree in cui è nostra intenzione intervenire per completare gli strumenti di contrasto del predetto fenomeno già posti in essere nel corso dell'ultimo quadriennio.

Ovviamente, ogni iniziativa è in grado di portare a risultati concreti solo se ognuno, nel proprio ambito di competenza, darà pronta esecuzione a quanto verrà di seguito esposto, uniformando le proprie condotte alle direttive ivi precisate.

**1) L'applicazione delle sanzioni sportive in caso di condotte violente a danno degli ufficiali di gara: l'attività dei Rappresentanti A.I.A. presso gli organi disciplinari federali**

Nel cogliere l'occasione per esprimere il ringraziamento mio personale e dell'intera Associazione per la preziosa ed insostituibile attività svolta da nostri Rappresentanti presso i Giudici Sportivi e le Commissioni Disciplinari Territoriali, si invitano i Colleghi che ricoprono tale incarico a prestare particolare attenzione affinché si applichino ai soggetti responsabili di condotte violente ai danni degli ufficiali di gara tutte le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Infatti, una corretta ed uniforme applicazione delle predette sanzioni è il primo deterrente per reprimere future condotte violente e, pertanto, è opportuno ribadire:

- che, dal settembre 2011 e a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Federale, del Protocollo predisposto dall'A.I.A., è operativa la modifica dell'art. 19, comma 6°, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede che, "per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile": si invitano, pertanto, i Rappresentanti A.I.A. a far presente agli Organi disciplinari la predetta norma al fine di far applicare, a carico dei tesserati (calciatori e dirigenti) responsabili di tali condotte, anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda oltre alla squalifica a tempo;

- che, sempre in ipotesi di condotte violente contro gli ufficiali di gara, la sanzione minima è di otto giornate di squalifica (art. 19, comma 4°, Codice Giustizia Sportiva);
- che, per le ipotesi più gravi, è facoltà dello stesso Giudice Sportivo – e non, come avveniva in passato, di altri organi federali – disporre nella stessa delibera, oltre alla squalifica nella misura massima di cinque anni, anche la preclusione del tesserato colpevole alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (così ridenominata, al comma 3° del citato art. 19 C.G.S., la precedente “radiazione”).

## 2) L'Osservatorio permanente A.I.A. sulla violenza agli arbitri

L'Osservatorio costituisce lo strumento più importante per contrastare il deprecabile fenomeno della violenza agli ufficiali di gara, tant'è che, nel novembre scorso, il Comitato Nazionale ha inteso creare una specifica struttura autonoma diretta da Filippo A. Capellupo, cui ognuno di Voi può fin d'ora rivolgersi per ogni necessità o chiarimento.

Peraltro, le finalità dell'Osservatorio potranno essere effettivamente perseguite solo a fronte di un costante ed uniforme invio dei dati sulle violenze da parte delle Sezioni e dei Comitati Regionali e Provinciali.

Infatti, vi è necessità di avere un quadro quanto più possibile completo della situazione al fine di utilizzarne i dati sia all'interno dell'Associazione, sia, soprattutto, all'esterno, presso la Federazione (in vista dell'istituzione del Fondo di solidarietà), le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (per l'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi a carico dei responsabili) e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno, chiedendo – come già prospettato in occasione degli intersorsi colloqui – l'adozione di concreti provvedimenti nei luoghi ove si dovessero verificare ripetuti o gravi episodi di violenza ai danni degli ufficiali di gara.

Pertanto, Vi chiedo di seguire con attenzione le seguenti modalità di invio all'Osservatorio della prescritta comunicazione:

- 1) la segnalazione va effettuata esclusivamente con l'allegato prospetto;
- 2) soltanto in caso di episodi di violenza a danno degli ufficiali di gara che comportino danni fisici accertati, nell'immediatezza dei fatti, da presidi ospedalieri di Pronto Soccorso deve essere fatta una comunicazione telefonica immediata e, comunque, non oltre le 24 ore dalla data della gara al Responsabile dell'Osservatorio Filippo A. Capellupo (al numero:                     ), il quale seguirà tutto l'iter, adottando ogni opportuna iniziativa;
- 3) in ogni caso, la segnalazione con il prospetto va effettuata ogni settimana, di norma entro il primo venerdì successivo alla data di adozione del provvedimento disciplinare di primo grado (si consiglia di coordinare tale attività con il Rappresentante A.I.A. presso i Giudici Sportivi, che ha ovvia contezza degli episodi di violenza e dei provvedimenti adottati);
- 4) la segnalazione con il prospetto va inviata:
  - dalle Sezioni (per gli episodi di propria competenza), con *mail* all'Osservatorio (all'indirizzo: [osservatoriovioolenza@aia-figc.it](mailto:osservatoriovioolenza@aia-figc.it)) e al proprio Comitato Regionale o Provinciale;
  - dai Comitati Regionali e Provinciali (per gli episodi avvenuti in gare da essi designate), con *mail* all'Osservatorio (all'indirizzo: [osservatoriovioolenza@aia-figc.it](mailto:osservatoriovioolenza@aia-figc.it));

- 5) la compilazione del prospetto va effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, tenendo altresì presente che per ciascuna violenza segnalata, dovrà essere impegnata soltanto una riga del prospetto (ogni cella del prospetto è comunque abilitata a contenere più righe, per la descrizione dei fatti):  
alle colonne 1, 2 e 3: specificare il CRA (o CPA) di competenza, la data, nel formato gg/mm/anno, e l'indicazione della gara ove è avvenuta la violenza;  
alle colonne da 4 a 11: indicare la categoria della gara ove è avvenuto l'episodio scrivendo il numero 1 (e, quindi, non la X) nella colonna di competenza;  
alle colonne 12 e 13: indicare nome e cognome dell'ufficiale di gara vittima della violenza e la sezione di appartenenza;  
alla colonna 14: riportare in modo sintetico il fatto verificatosi;  
alla colonna 15: riportare in succinto la sanzione del Giudice sportivo di primo grado, **SENZA INVIARE I FILES PDF dei COMUNICATI UFFICIALI**;  
alle colonne da 16 a 18: specificare, scrivendo il numero 1, la categoria di appartenenza dell'autore della violenza; in caso di violenze commesse sia da calciatori, che da dirigenti e/o da estranei (pubblico), indicare, sempre con il numero 1, **tutte le categorie interessate**;
- 6) specificando come di seguito i casi di violenza ("fisica" o "morale"):

alla colonna 19, violenza "fisica", vanno indicati, scrivendo il numero 1, i seguenti episodi:

- condotta di un tesserato (calciatore e/o dirigente) comportante un contatto (schiaffo, pugno, calcio, colpo con un oggetto, ecc.) con l'ufficiale di gara tale da provocargli danno fisico e dolore, anche se non accertato dal Pronto Soccorso ma indicato in referto e sanzionato dal Giudice Sportivo;
- condotte violente poste in essere da terzi estranei (pubblico, ecc.), purché concretizzatesi in un contatto che abbia provocato danno fisico e dolore all'ufficiale di gara, anche se non accertato dal Pronto Soccorso ma indicato in referto e sanzionato dal Giudice Sportivo;
- lancio di oggetti dal pubblico che colpiscono gli ufficiali di gara e che hanno provocato danno fisico e dolore all'ufficiale di gara, anche se non accertato dal Pronto Soccorso ma indicato in referto e sanzionato dal Giudice Sportivo;

alla colonna 20, violenza "morale", vanno indicati, scrivendo il numero 1, i seguenti episodi:

- lancio di sputi agli ufficiali di gara da parte di tesserati (calciatore e/o dirigente);
- intimidazioni, minacce e condotte (spinte, trattenute per il braccio o per la mano, ecc.) comportanti anche un contatto con l'ufficiale di gara senza, peraltro, provocargli danno fisico e dolore, purché abbiano comportato la sospensione della gara.

Alla colonna 21, il nome della società responsabile.

Alla colonna 22, eventuali giorni di prognosi o di malattia.

Tranne casi del tutto eccezionali (ad esempio, minacce gravi e intimidazioni lontano dal campo di gioco, condotte degli spettatori al termine della gara con prolungata impossibilità di rientro, ecc.), non si devono segnalare condotte diverse da quelle sopra indicate, come intemperanze e minacce non comportanti la sospensione della gara o il lancio di sputi od oggetti da parte del pubblico che non abbiano causato danni fisici (tutte queste condotte devono trovare adeguata sanzione disciplinare da parte dei Giudici sportivi, ma, ai fini dell'Osservatorio, è opportuno distinguere le vere e proprie condotte "violente" da altri pur riprovevoli comportamenti).

### 3) Il risarcimento del danno subito degli ufficiali di gara vittime di condotte violente: l'autorizzazione federale ad adire le vie legali

Preso atto che l'ordinamento sportivo non ha la finalità né è in grado di determinare e liquidare i danni fisici e non patrimoniali subiti dagli ufficiali di gara per effetto di condotte violente poste in essere da altri tesserati, il Protocollo approvato dal Consiglio federale nel settembre 2011 ha opportunamente rimesso tale aspetto alla sua sede naturale e, vale a dire, alla giustizia ordinaria, civile e penale, cui, pertanto, ogni arbitro deve rivolgersi se vuole ottenere adeguato risarcimento.

Pertanto, tale ricorso è condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione federale ad agire in sede giudiziale contro un altro tesserato in deroga alla c.d. "clausola compromissoria", autorizzazione resa, ora, più agevole a seguito di quanto previsto nel predetto Protocollo, ove è previsto che essa "è valutata indipendentemente dalla entità della lesione, purché documentata con certificazione medica rilasciata da presidi sanitari di pronto soccorso".

Pertanto, per gli ufficiali di gara che, riportati postumi fisici per effetto di condotte violente da parte di tesserati, intendono svolgere azione giudiziaria contro il responsabile si deve seguire il seguente iter:

- 1) nell'immediatezza dei fatti, l'ufficiale di gara colpito deve recarsi presso un Pronto Soccorso ospedaliero per il rilascio del relativo referto medico (in sede federale non vengono tenuti in considerazione certificati di medici di base);
- 2) lo stesso deve, poi, presentare una richiesta scritta al proprio Presidente Sezionale, in cui indica succintamente i fatti e chiede espressamente l'autorizzazione ad adire le vie legali contro il tesserato nominativamente indicato, allegando copia:
  - a) del rapporto di gara e di eventuali supplementi, completo di distinte dei giocatori;
  - b) del comunicato ufficiale con la delibera del Giudice Sportivo (è sufficiente la delibera di primo grado);
  - c) del referto medico del Pronto Soccorso;
  - d) di ogni altro eventuale documento ritenuto utile (articoli di stampa, ulteriori certificati medici, fatture e/o preventivi per cure mediche, ecc.);
- 3) il Presidente Sezionale trasmette il tutto al Presidente del C.R.A. e del C.P.A., il quale prontamente invia la pratica, con il proprio parere, alla Segreteria dell'A.I.A. in Roma.

Si ricorda, infine, che tutta la pratica sopra descritta va svolta rapidamente, posto che la querela va proposta entro 90 giorni dalla data del fatto e che la Commissione Federale per adire le vie legali si riunisce, di massima, ogni 40/45 giorni.

### 4) L'assistenza legale garantita dall'A.I.A. agli ufficiali di gara vittime di condotte violente

Al fine di completare il quadro delle iniziative intraprese contro la violenza e di assicurare agli associati un'effettiva tutela, il Comitato Nazionale ha deliberato di garantire l'assistenza legale agli ufficiali di gara che hanno subito condotte violente da parte di tesserati oppure di terzi.

Tale nuovo istituto è operativo per i casi di ufficiali di gara in possesso dell'autorizzazione federale ad adire le vie legali per violenze da parte di tesserati, per i casi di violenze subite da parte di terzi non tesserati (per cui non necessita l'autorizzazione federale) e per le altre ipotesi - eccezionali ed individuate di volta in volta dalla Presidenza nazionale - di associati parti in procedimenti giudiziari ed è così strutturato:

- a) presso ogni Comitato Regionale o Provinciale e a cura della Commissione Esperti Legali è istituito un elenco di associati che esercitano la professione forense, con indicazione della specializzazione (civile, penale od entrambe);

- b) l'associato in possesso dell'autorizzazione ad adire le vie legali potrà indicare, con modalità che verranno specificate in seguito, un avvocato inserito in detto elenco e sottoscrivere un mandato professionale scritto per l'assistenza giudiziaria in sede penale e/o civile contro il tesserato responsabile della condotta violenta;
- c) l'associato vittima di condotte violente da parte di terzi non tesserati, in presenza del necessario certificato medico rilasciato da un presidio ospedaliero di pronto soccorso e previa valutazione della gravità dei fatti con modalità e dagli organi che verranno specificati in seguito, procederà all'indicazione del legale con le stesse modalità di cui al precedente punto;
- d) in forza del predetto mandato, l'associato avrà diritto alla tutela professionale del legale senza alcun onere economico e l'avvocato si obbligherà a prestare la propria attività nell'ambito del vincolo volontaristico derivante dalla comune partecipazione all'Associazione;
- e) in ipotesi di esito infruttuoso del giudizio ovvero di non capienza economica da parte del terzo soccombente e, dunque, di mancato pagamento della prestazione professionale, l'A.I.A. verserà al legale il rimborso spese indennitario previsto dalla vigenti norme A.I.A. per ogni giorno di attività da esso effettivamente prestata, quale segno del riconoscimento del servizio svolto a favore dell'Associazione che va ben al di là della irrilevante valenza economica del rimborso spese erogato.

Non credo sia necessario spendere molte parole per evidenziare l'importanza dell'iniziativa e, per questo, Vi invito a contattare quanto prima i legali iscritti alle Vs. Sezioni al fine di ottenere la loro disponibilità (con indicazione della loro specializzazione) e di inviare i nominativi ai CRA ed ai CPA e ai referenti regionali della Commissione Esperti Legali entro il corrente mese di gennaio 2013 per il successivo immediato inoltro alla Segreteria A.I.A. e alla predetta Commissione.

Si precisa che non sussiste alcuna incompatibilità tra qualsiasi incarico svolto da un avvocato nell'Associazione (anche presso organi direttivi o disciplinari) e la disponibilità ad essere inserito nel predetto elenco e a tutelare in sede giudiziale un altro associato, vittima di una condotta violenta: non si tratta, infatti, di un incarico associativo, ma, bensì, di un'attività in cui un associato mette a disposizione di un altro la propria professionalità e competenza e non comporta alcun inserimento in strutture od organici di sorta.

Si confida, dunque, in un Vs. pronto interessamento affinché si abbia la più alta adesione possibile all'iniziativa da parte dei nostri associati esercenti la professione forense, che fin d'ora ringrazio per la disponibilità che sono certo verrà data.

\*\*\*\*\*

Mi spiace avere tolto spazio alle Vs. attività con una circolare così "corposa", ma il tema – la violenza agli arbitri – rendeva necessaria una puntualizzazione di quanto si è fatto e quanto ancora dovrà farsi per contrastare tale increscioso fenomeno, nell'interesse esclusivo dei giovani arbitri che hanno diritto di svolgere la loro attività senza dover subire violenze di sorta.

Sono aperto – e con me il Responsabile dell'Osservatorio e tutti i miei collaboratori – ad ogni Vs. suggerimento ed indicazione utili per rendere ancora più proficuo il lavoro, ma Vi chiedo, in primo luogo, di dare tempestiva e fedele esecuzione alle direttive sopra indicate, al fine di dare una risposta unitaria, forte, precisa.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Marcello Nicchi

